

**COMUNE DI SIAMANNA
PROVINCIA DI ORISTANO**

* * * * *

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

IL SINDACO

F.to Dott. Ing. Gianluigi Zedda

IL SEGRETARIO-DIRETTORE

F.to D.ssa Maria Teresa Sanna

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 27.10.1994, approvata dal CO.RE.CO di Cagliari con provvedimento n. 1164/04/94 del 20.01.1995, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 19.02.2003 e n. 13 del 04.06.2004. Modificato con deliberazione del C.C. n. 003 del 05.03.2009. Modificato con deliberazione del C.C. n. 005 del 02.03.2010.

SOMMARIO

TITOLO I

ISTITUZIONE, LIMITI ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art.	1	Definizione del regime di privativa
Art.	2	Istituzione della tassa
Art.	3	Tassa giornaliera di smaltimento
Art.	4	Oggetto
Art.	5	Limiti di applicazione territoriale
Art.	6	Zone non servite
Art.	7	Soggetti passivi
Art.	8	Solidarietà

TITOLO II

TARIFFE, LOCALI TASSABILI E DETERMINAZIONI DELLA TASSA

Art.	9	Superficie tassabile
Art.	10	Locali tassabili e loro pertinenze
Art.	11	Aree tassabili
Art.	12	Distributori di carburante
Art.	13	Parti comuni del condominio
Art.	14	Multiproprietà e centri commerciali
Art.	15	Locali ed aree intassabili
Art.	16	Esenzioni
Art.	17	Condizioni per l'esenzione
Art.	18	Riduzioni
Art.	19	Riduzioni della tassa per motivi di servizio
Art.	20	Agevolazioni
Art.	21	Agevolazioni speciali
Art.	22	Destinazione promiscua

TITOLO III

DENUNCIE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art.	23	Denunce
Art.	24	Variazioni e cessazioni
Art.	25	Funzionario responsabile
Art.	26	Controlli delle denunce
Art.	27	Accesso agli immobili
Art.	28	Presunzione semplice
Art.	29	Accertamento
Art.	30	Ruoli
Art.	31	Contenzioso
Art.	32	Rimborsi
Art.	33	Sanzioni ed interessi
Art.	34	Sanzioni amministrative
Art.	35	Classificazione dei locali e delle aree tassabili

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 36 Entrata in vigore
- Art. 37 Pubblicità del regolamento
- Art. 38 Abrogazioni
- Art. 39 Efficacia delle disposizioni
- Art. 40 Disposizioni finali e transitorie
- Art. 41 Variazioni del regolamento

TITOLO I

ISTITUZIONE. LIMITI ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 Definizione del regime di privativa

Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati competono obbligatoriamente al Comune di Siamanna che le esercita con diritto di privativa.

E' fatto divieto per gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta di abbandonare ovvero scaricare rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico; questi sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori vicini.

Per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani il comune di Siamanna, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, si riserva di istituire un servizio integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni.

Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla regione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e del regolamento di igiene urbana del Comune di Siamanna.

Art. 2 Istituzione della tassa

E' istituita nel Comune di Siamanna la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati che sarà applicata ai sensi del capo terzo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e gli effetti delle disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera; determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte avendo riguardo alla loro omogenea potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione della tariffa.

Agli effetti del presente regolamento, per "tassa", per "tributo" e per "decreto" s'intendono rispettivamente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 1993, n. 288, recante le norme per la revisione e la armonizzazione dei tributi locali in osservanza al dettato dell'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 3 Tassa giornaliera di smaltimento

E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, comunque, la tassa si applica secondo le disposizioni di cui all'art. 77 del Decreto.

La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocate sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive.

La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo per trecento (giorni commerciali) la tariffa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo pari al 50%.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica per :

a) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;

b) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;

e) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, semprechè detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;

d) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;

e) le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative effettuate per le operazioni di trasloco.

Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

Art. 4 Oggetto

La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento - nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo - dei rifiuti di cui al primo comma dell'articolo

Il mancato utilizzo del servizio non comporta l'esclusione dal pagamento della tassa.

L'applicazione della tassa avrà riguardo ai locali e alle aree ubicate nelle zone di cui al successivo articolo 5.

La tassa è dovuta per intero anche se nelle zone suddette è situata soltanto la strada di accesso per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza.

Le abitazioni coloniche a cui il presente regolamento fa riferimento si intendono così come definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 Limiti di applicazione territoriale

L'applicazione della tassa è limitata alla zona di territorio comunale in cui è attuato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni così come disposto dagli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e dal dettato del vigente regolamento di igiene urbana.

La tassa è in ogni modo dovuta per intero anche se in assenza della delimitazione di cui al precedente comma quando il servizio di raccolta sia - di fatto - attuato nella zona.

E' fatta salva la facoltà del comune di Siamanna di estendere il regime di privativa ad insediamenti

sparsi ubicati fuori dalle zone perimetrare sopra menzionate.

Il responsabile delle procedure amministrative relative alle variazioni regolamentari di cui al precedente comma dovrà darne comunicazione scritta al servizio tributi entro trenta giorni dalla avvenuta esecutività del relativo atto deliberativo.

Il servizio tributi darà cenno scritto di ricevuta entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le variazioni della perimetrazione delle zone in cui viene svolto il servizio si intendono acquisite al presente regolamento.

Art. 6 Zone non servite

Fermo restante, per chi produce rifiuti, l'obbligo del conferimento nei contenitori vicini, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:

- 40% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati ad una distanza superiore ai 500 mt. e sino ad un chilometro dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrare o di fatto servite.
- 30% della tariffa qualora i locali o le aree siano ubicati a distanza superiore ad un chilometro dal punto più vicino di raccolta rientrante nelle zone perimetrare o di fatto servite.

Art. 7 Soggetti passivi

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte.

Il titolo della occupazione o detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso di abitazione dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e comunque, dalla conduzione, dalla occupazione o dalla detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette al tributo.

Per i locali di abitazione, affittati ad uso foresteria o con mobilio, soggetto passivo della tassa, oltre all'affittuario, può essere considerato anche il proprietario dei locali medesimi.

Agli effetti del presente regolamento qualsiasi contratto stipulato tra privati e definito per la traslazione della tassa a soggetti diversi da quelli individuati nei precedenti commi è nullo.

Nei casi di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati colui che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori; fermo restante, nei confronti di questi ultimi, la possibilità di corrispondere singolarmente la tassa per i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 Solidarietà

Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare conviventi con soggetto passivo del tributo, ovvero coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree.

Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto pertiene alla debenza della tassa.

TITOLO II

TARIFFE, LOCALI TASSABILI E DETERMINAZIONI DELLA TASSA

Art. 9 Superficie tassabile

La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.

La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura moltiplicata per il numero dei piani.

Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

Sono computate nel limite del 25% le superfici delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa.

Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente.

Le riduzioni delle superfici di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, o di variazione con effetto dall'anno successivo.

Art. 10 Locali tassabili e loro pertinenze

Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono pure tassabili le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei suddetti locali.

Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:

a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio - rimesse, autorimesse, corselli, serre (purché non pertinenze di fondi rustici) vano scale e vano ascensore, etc.;

b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;

e) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;

d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, agriturismi, bed&breakfast, ⁽¹⁾ osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;

¹ Lettera integrata con deliberazione del C.C. n. 005 del 02.03.2010

e) tutti i vani, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici di essi, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;

f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;

h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;

i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;

j) tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

Sono pure tassabili, poiché in grado di produrre rifiuti solidi urbani interno ed assimilati, e parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile nonché le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali e aree assoggettabili a tassa.

Sono così considerati tassabili, in via esemplificativa, i seguenti locali ed aree:

a) le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi;

b) i portici, i cortili e i giardini;

e) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per gli stenditoi, la sala giochi e riunioni e, comunque, le installazioni ed i manufatti, occupabili da persone che servono all'uso e al godimento comune, compresi gli ascensori;

d) i balconi aperti, i lastrici solari, le terrazze scoperte.

Sono pure tassabili le parti comuni, così come previsto nel precedente comma, dei fabbricati non costituiti in condominio.

Art. 11 Aree Tassabili

Sono tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati, che non costituiscano accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dei commi precedenti. Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.

Sono, pertanto, considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:

a) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;

b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;

e) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);

d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;

e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;

f) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.);

g) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali commerciali, industriali, di servizi e simili;

h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);

i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

Art. 12 Distributori di carburante

La applicazione della tassa in capo a soggetti passivi che gestiscono le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti non terrà conto, ai fini della commisurazione della superficie tassabile:

a) delle aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;

b) delle aree su cui insiste impianto di lavaggio degli automezzi;

c) delle aree con funzione meramente accessoria, quale le aree a verde, le aiuole, le aree visibilmente delimitate o contrassegnate e destinate alla sosta temporanea gratuita dei veicoli dei dipendenti e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;

Le aree destinate a parcheggio saranno incluse nella corrispondente categoria.

Parimenti i locali e le aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

Art. 13 Parti comuni del condominio

(Abrogato con Delibera del Consiglio Comunale n° 13 del 04.05.2004)

Art. 14 Multiproprietà e centri commerciali

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori; fermi restando, nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

L'ufficio tributi può richiedere nell'esercizio dell'attività di controllo e accertamento, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.⁽²⁾

² Così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n°13 del 04.05.2004

Art. 15 Locali ed aree intassabili

Sono intassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani a norma di legge, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Sono inoltre intassabili quei locali e quelle aree per cui ricorrono le condizioni previste dai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 62 del decreto.

Il soggetto produttore dei rifiuti intassabili di cui al precedente comma è tenuto a dimostrarne le modalità di smaltimento; in caso contrario i locali e le aree saranno attratti a tassazione.

Sono infine intassabili i locali facenti parte di ospedali, case di cura e simili, ove si producono rifiuti non al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 14 secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo regolamento di igiene urbana.

Art. 16 Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

- a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;
- b) le aree di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali utilizzate per attività ricreative da centri sociali o da altri enti ed associazioni aventi finalità sociali;
- c) i locali di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali condotti od occupati da centri sociali o da enti ed associazioni aventi finalità sociali, comunque convenzionati con il Comune, fatta eccezione per i locali destinati a sale da ballo e da gioco e all'esercizio di attività sottoposte a vigilanza di Pubblica Sicurezza.
- d) le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita auto certificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;
- e) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
- f) i solai e i sottotetti di altezza inferiore a cm. 150;
- g) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone, e simili, per uso familiare;
- h) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- i) i locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, con esclusione - in ogni caso - della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso della abitazione stessa;
- j) i locali a celle frigorifere;
- k) i locali per cabine elettriche, Sip, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici.

Art. 17 Condizioni per l'esenzione

L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.

Il comune di Siamanna può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorché queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'ari. 23 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute a meno le condizioni per l'esenzione.

Art. 18 Riduzioni

La tassa è ridotta del 50% per i locali e le aree occupati da scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, purché ricadenti nell'ambito della vigilanza generale demandata ai competenti organi dell'amministrazione scolastica pubblica.

Inoltre, per detti locali ed aree le tassa è commisurata all'effettivo periodo di utilizzo scolastico.

Per le aree occupate dai banchi di vendita all'aperto la tassa è ridotta di due terzi per le frequentazioni settimanali e di un terzo per le frequentazioni bisettimanali.

Per i locali delle attività di seguito elencate in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, anche rifiuti speciali, tossivi o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi si applica una detassazione delle superfici complessive nella seguente misura percentuale, fermo restante che entro il 1° novembre di ogni anno dovrà essere presentata all'ufficio comunale tributi idonea documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti e che la detassazione sarà concessa a fronte di specifica richiesta e di dichiarazione di parte:

ATTIVITÀ"	DETASSAZIONE
Lavanderie e tintorie	70%
Autocarrozzerie	60%
Autofficine per riparazione veicoli	50%
Autofficine di elettrauto	30%
Gommisti	50%
Tipografie	50%
Officine di carpenteria metallica	35%
Cantine vinicole e caseifici	20%
Falegnamerie	50%

Art. 19 Riduzioni della tassa per motivi di servizio

Qualora ricorressero le evenienze individuate al quarto comma dell'art. 59 del decreto, la tassa è ridotta nella misura del 60% nel rispetto delle seguenti clausole perentorie

a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato;

b) l'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda suddetta;

c) che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate per un periodo continuativo non inferiore a 9 mesi;

d) che il mancato svolgimento del servizio sia attribuibile all'Ente Locale o da chi da questo delegato a gestire il servizio;

e) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dal comune di Siamanna o dalla competente autorità sanitaria;

f) che le violazioni denunciate non siano occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta da diritto allo sgravio o alla restituzione della tassa soltanto nei casi e alle condizioni di cui all'art. 59, comma 6, del decreto.

Se il servizio di raccolta non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività ovvero è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale di igiene urbana - per cui il conferimento dei rifiuti è fatto in contenitori altrove ubicati - si applicano le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 6, secondo le distanze ivi previste.

Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni del regolamento di igiene urbana:

a) la necessità di conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più di cinquecento metri;

b) la periodicità della raccolta ritardata di almeno tre giorni rispetto ai prelievi previsti dal regolamento;

c) la capacità od il numero dei contenitori ridotta di almeno un terzo rispetto a quella stabilita.

La riduzione della tassa non è cumulativa, per cui spetta in misura unica anche nel caso in cui ricorrono contemporaneamente più ipotesi di quelle indicate nell'art. 59, comma 4 del decreto.

La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.

Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell'art. 59, comma 5, del decreto, comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto. Comunque, la tassa dovuta non potrà essere inferiore al 40% della tassa annuale.

Art. 20 Agevolazioni

La tassa è ridotta nella misura di un terzo per :

a) le abitazioni con unico occupante, attestata da auto certificazione del contribuente, dovendosi ritenere irrilevante la situazione anagrafica;

b) Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a

condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo, accertamento da parte del comune;³

b1) Per gli utenti (occupante o detentore) che, versando nelle circostanze di cui alla precedente lettera b) risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.⁴

c) i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione;

Le predette **riduzioni / agevolazioni** sono invece tra loro cumulabili, se si verificano tutti i presupposti per la loro concessione. In ogni caso l'ammontare della tassa dovuta non può essere inferiore al 50 %.⁵

La riduzione di cui al precedente comma viene concessa sulla base degli elementi e dei dati contenuti nelle dichiarazioni di parte con effetto dall'anno successivo a quella in cui è stata presentata.

Il contribuente è tenuto a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni che hanno ingenerato l'agevolazione; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dal sesto comma dell'art. 66 del decreto.

La riduzione di cui alla lett. b) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo:

La riduzione di cui alla lettera e) del comma 1 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi continuativi o di quattro giorni per settimana.

La tassa è ridotta nella misura del 15% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata da un coltivatore diretto ovvero dall'imprenditore agricolo a titolo principale del fondo ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica.

Art. 21 Agevolazioni speciali

La tassa è dovuta nella misura ridotta del 50% per le abitazioni non di proprietà occupate da famiglie di uno o due componenti ultrasessantacinquenni.

Parimenti, è ridotta al 50%, per le abitazioni occupate esclusivamente da portatori di handicap con invalidità superiore al 66%.

La tassa non è dovuta per le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei assistenziali autogestiti, nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza - quali i titolari di pensione sociale o minima, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite permanentemente dal comune - limitatamente ai locali direttamente abitati.

³ Lettera modificata con deliberazione del C.C. n. 003 del 05.03.2009

⁴ Lettera inserita con deliberazione del C.C. n. 003 del 05.03.2009

⁵ Comma inserito con deliberazione del .C. n. 003 del 05.03.2009

Sono esenti dal pagamento della tassa i soggetti (occupanti o detentori) che detengono immobili adibiti ad abitazione principale assistiti in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio economiche attestate dal settore servizi sociali. Sono, altresì, esenti i soggetti che si trovano in particolari situazioni di indigenza, disagio a carattere sociale e sanitario aventi i seguenti requisiti: ²

- a) che l'abitazione non sia occupata e quindi non possa produrre nessun tipo di rifiuto.
- b) che il soggetto o soggetti passivi si trovino ospiti presso strutture sanitarie, sociali, ospizi e simili o presso altri nuclei familiari che ne curino l'assistenza a carattere continuativo.
- c) la situazione di disagio sociale deve essere certificata dalla struttura o nucleo ospitante.

L'agevolazione è attribuita solamente per il periodo di permanenza fuori dalla propria abitazione. ¹

Le agevolazioni di cui ai precedenti commi saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante auto certificazione.

Il comune di Siamanna può, in qualsiasi momento, effettuare controlli od accertamenti per appurare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.

L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni soggettive ed oggetti ve richieste; qualora venissero a cessare, l'interessato deve presentare all'ufficio comunale tributi la denuncia prevista di cui all'ari. 23 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione.

Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi del terzo comma dell'ari. 67 del decreto, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

Art. 22 Destinazione promiscua

Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

¹ Comma inserito con deliberazione del C.C. n. 003 del 05.03.2009

² Comma modificato con deliberazione del C.C. n. 005 del 02.03.2010

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTI, RISCOSSIONI, CONTENZIOSO

Art. 23 Denunce

I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo individuati dal presente regolamento devono sottoscrivere e presentare - entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio della occupazione o detenzione - denuncia unica dei locali e delle aree tassabili ubicate nel territorio del comune di Siamanna.

La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, oltre quanto specificamente previsto dalla Legge:

a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;

b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;

c) la indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso

d) la ubicazione dei locali e delle aree;

e) la data di inizio della utenza.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni che determinino un diverso ammontare del tributo.

La dichiarazione scritta del contribuente, contenente i dati previsti dal precedente comma, pervenuta a mezzo posta può - eccezionalmente - essere accettata come denuncia.

Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma 1, le denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio di attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte.

L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

Art. 24 Variazioni e cassazioni

Il soggetto passivo ed il soggetto responsabile del tributo è tenuto a denunciare, nelle medesime forme individuate nel precedente articolo, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a far tempo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, sia per quanto concerne il

maggior importo da iscrivere a ruolo sia per quanto riguarda l'abbuono in caso risulti una minor percussione tributaria.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 25 Funzionario Responsabile

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 74 del Decreto il comune di Siamanna nomina un funzionario responsabile della gestione della tassa a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Entro sessanta giorni dalla nomina del funzionario responsabile di cui al primo comma si deve comunicarne il nominativo alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

Art. 26 Controlli delle denunce

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici l'ufficio comunale può:

a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;

b) invitare il contribuente a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie da restituire debitamente sottoscritti.

c) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;

d) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;

e) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. d) a comparire di persona per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;

f) utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

g) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.

Art. 27 Accesso agli immobili

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, i dipendenti, anche straordinari, e comunque in servizio presso l'ufficio comunale tributi, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso, da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui

l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Nessuna specifica autorizzazione è richiesta per gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale.

Art. 28 Presunzione semplice

In caso di mancata collaborazione del contribuente o qualsiasi altro impedimento alla diretta rilevazione dei dati per il controllo e la verifica della posizione contributiva del cittadino, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

Art. 29 Accertamento

Il comune di Siamanna per il tramite del servizio tributi, controlla le denunce presentate e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle stesse e secondo le disposizioni di Legge provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di:

a) omissione, intesa come mancata presentazione della denuncia dovuta ai sensi del presente regolamento;

b) infedeltà, intesa come non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa iscritta o iscrivibile a ruolo e quella effettivamente dovuta;

c) incompletezza, intesa come insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.

In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio entro il termine perentorio del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Negli altri casi previsti dal primo comma l'ufficio comunale provvede ad emettere avviso di accertamento in rettifica nel termine perentorio del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia di parte.

Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'articolo 25, devono contenere, oltre alla motivazione, gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e le loro destinazioni d'uso, la pretesa tributaria con la specificazione della maggiore somma dovuta, delle sanzioni, degli interessi, e delle altre penalità applicate, unitamente alla indicazione della tariffa vigente; deve essere infine specificato il termine perentorio per il pagamento e l'organo cui adire per il contenzioso nonché il relativo termine di decadenza.

Per garantire al contribuente una più efficace difesa, qualora all'ente accertatore la tassa risulti per più anni totalmente o parzialmente evasa, l'avviso di accertamento deve essere notificato distintamente per ogni annualità.

Qualora il funzionario responsabile che ha sottoscritto l'accertamento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato ritenga errato in tutto o in parte l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.

Art. 30 Ruoli

Per la riscossione della tassa si applicano principalmente le disposizioni indicate nel Regolamento Generale delle Entrate comunali. La riscossione della tassa può essere effettuata mediante la iscrizione nel ruolo principale, prevista in quattro rate ordinarie.

Gli importi iscritti a ruolo sono arrotondati a l'euro per difetto se la frazione non è superiore a cinquanta centesimi o per eccesso se è superiore.

La applicazione della riscossione del ruolo in otto rate è disposta su proposta del funzionario responsabile, con atto del Sindaco in cui, in ogni caso, deve essere inserita la condizione perentoria che il mancato pagamento di due rate consecutive annulla automaticamente la maggiore rateazione concessa e comporta il pagamento in unica soluzione dell'intero debito residuo.

La maggior rateazione è ammessa secondo quanto previsto nel Regolamento Generale delle Entrate.

Nei ruoli suppletivi sono, di regola iscritti, gli importi o maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritti nei ruoli principali.

Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi previsti dal decreto.

Trovano altresì applicazione tutte le norme dettate dalla Legge in materia di riscossione dei tributi compreso il disposto del non abrogato articolo 268 del testo unico per la finanza locale n. 1175 del 14/9/1931 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 31 Contenzioso

Fino alla definitiva entrata in vigore ed applicazione delle norme dettate dai decreti legislativi 545 e 546 del 31 dicembre 1992 la materia del contenzioso è disciplinata dall'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e dall'articolo 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 32 Rimborsi

Nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto definitivamente accertato dal competente organo ovvero dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza definitiva, ed in tutti gli altri casi previsti dalla Legge l'ufficio comunale tributi dispone lo sgravio o il rimborso nei termini previsti e, in ogni caso, non oltre 90 giorni dalla richiesta.

Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura previsto dal decreto a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Gli eventuali rimborsi derivanti da rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di controllo degli atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe, sono attuati mediante la compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi medesimi.

Art. 33 Sanzioni ed interessi

Per l'applicazione delle sanzioni e degli interessi in materia di violazioni delle norme tributarie si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 76 del D. Lgs 507/93, come modificato dall'art. 12 comma 1 lettera d), del D. Lgs 18/12/1997 n° 473 e successive modificazioni.⁶⁾

Art. 34 Sanzioni amministrative

⁶ Così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n°13 del 04.05.2004

Per tutte le altre violazioni alle norme del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato.

Per tutto quanto attiene all'aspetto sanzionatorio diverso da quello di carattere tributario si fa esplicito riferimento al regolamento di igiene urbana.

Art. 35 Classificazione dei locali e delle aree tassabili

La nuova classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria sarà regolamentata entro il 31 ottobre 1995 ed entrerà in vigore dal 1 gennaio 1996.

Fino al 31 dicembre 1995, agli effetti della applicazione della tassa, i locali e le aree sono classificati come segue, giusto l'art. 14 del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.07.1983:

Categoria I - Locali adibiti ad uso abitazione.

Categoria II - Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche, ambulatori e simili.

Categoria III - Stabilimenti ed edifici industriali.

Categoria IV - Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale od artigiano, a pubbliche rimesse, a depositi di merci e simili.

Categoria V - Alberghi, sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili.

Categoria VI - Collegi, convitti, pensioni, case di cura e simili.

Categoria VII - Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private.

Categoria VIII - Aree adibite a: campeggi, distributori di carburante; stabilimenti balneari.

Categoria IX - Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2003.

Art. 37 Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7/8/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento; inoltre una volta esecutivo, ai sensi dell'art. 46 della medesima Legge n. 142/1990 è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Art. 38 Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili e, in particolare, sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie contenute nel "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 07/11/1983, fatta salva l'applicazione transitoria prevista dalla Legge e dal presente Regolamento.

E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente.

Art. 39 Efficacia delle disposizioni

Il presente regolamento il giorno dopo l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio entra in vigore secondo il disposto dell'art. 79, comma 3, del decreto, fatta eccezione:

a) per le disposizioni di cui agli articoli seguenti che hanno decorrenza a far tempo dal 1° gennaio 1995 :

- art. 6;
- art. 7, comma 5;
- art. 9, commi 4, 6, 7 e 8;
- art. 10, commi 3 e 4;
- art. 13;
- art. 14;
- art. 20;
- art. 24, commi 3 e 4.

b) per le disposizioni che discendono dal dettato degli articoli 65 e 68 del decreto che troveranno applicazione, ai fini della classificazione dei locali e della determinazione delle tariffe, a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Art. 40 Disposizioni finali e transitorie

Il termine di presentazione delle denunce originarie o di variazione, nonché delle denunce integrative di cui all'articolo 23 del presente regolamento è differito dal 20 gennaio al 30 settembre 1994.

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) il regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti;

e) gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.

Art. 41 Variazioni del regolamento

L'amministrazione comunale di Siamanna si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.